

Fatta la scelta fra i tre nomi, il Duca emanava le lettere patenti che leggevansi nel Consiglio cittadino in cui interveniva anche il Governatore, con le quali il prescelto veniva investito dell'autorità, onori, prerogative, emolumenti e carichi inerenti all'ufficio, mandandosi a tutti i ministri e sudditi di riconoscerlo per Giudice o Vicario, e agli uomini e abitanti di Torino di obbedire ai suoi ordini come a quelli Ducali. Il Consiglio riceveva e ammetteva il prescelto in Vicario o in Giudice.

L'eletto giurava secondo il tenor del giuramento della propria carica, di osservare gli statuti, stare al sindacato finiti i due anni di carica, esercitare il proprio ufficio fedelmente (63).

La concessione Ducale del 1575 della rosa del Vicario e del Giudice aveva riconfermata quella temporaneità delle due cariche che era garanzia per la Città di buon reggimento, ma che poco era stata osservata.

Già nell'atto di costituire nel 1569 Vicario il Ruscatio (64), il Duca aveva dichiarato che in virtù degli antichi privilegi cittadini (65) da lui conosciuti e confermati l'ufficio di Vicario in Torino non doveva essere perpetuo, ma biennale, e aveva investito il Ruscatio della carica per due anni (66).

Quanto all'ufficio di Giudice, il Senatore di San Michele consigliava al Duca di tener-

ne biennale la carica, secondo la legge comune (67).

Il diritto di aver ufficiali non perpetui ma biennali veniva dalla Città gelosamente difeso: dopo la lunga permanenza dell'Arcor nell'ufficio di Giudice, la temporaneità della carica è scrupolosamente osservata; anzi, quando nel 1580 il nome dell'allora Giudice G. F. Chiaretta fu nuovamente incluso nella terna per l'elezione di un Giudice pel futuro biennio, il Consiglio cittadino stabilì che alla carica di Giudice non si potesse essere confermati o rieletti se non trascorsi cinque anni dallo scader di ufficio, e ciò per dar possibilità ai migliori di un avvicendamento negli uffici e negli onori (68).

Quanto la Città tenesse al suo diritto di nomina e di rinnovazione della suprema carica di Vicario, dimostra il fatto che, allorché, nel 1577, essendo nuovamente Vicario dal 1571 il Daerio, che nel 1576 aveva avuta conferma dal Consiglio « *per degni rispetti ancora per uno anno prossimo* », il Duca indirizzò ai Sindaci e al Consiglio di Torino una lettera in cui dichiarava che « *non havendo ancora la Città fatta nominatione della rosa desiderava senza pregiudizio d'essa rosa e ragioni della città che detto B. Daerio continuassi nel detto uffizio sinchè fosse altrimenti provveduto il che sarebbe ben presto* », parve al Consiglio talmente pericoloso il cedere in qualche cosa nell'importante privilegio, che commise ai Sindaci e al Maestro di Ragione di andar per parte della Città dal Duca « *per meglio intender sua mente sopra questo negozio e supplicarla che non ostante detta lettera si degni observar alla città detta rosa* », e quando pur sia suo desiderio che il Duca continui ancora nell'ufficio, voglia dichiarar « *per quanto tempo, accio non sia pre-*

(63) Cfr. ad es. per il vicario, Ordinati, vol. CXIX, c. 93, 1569, 15 die. e per il giudice il giuramento di A. Guerillo nelle mani di Ottaviano d'Onasco, Gran Cancellier di Savoia: « *d'ammindrar bona giustizia alli ricorroni avendo in particular protectione per il debito di giustizia la ragioni delli poveri pupilli...* » (7 febr. 1577).

(64) Arch. C. T., Ordinati, vol. CXIX, c. 90 r, 1569, 8 dicembre.

(65) Il privilegio accordato da Ludovico di Savoia nel 1496, 28 giugno, è ricordato dal Duca, op. cit., III, 2, pag. 165, nota.

(66) Lettere Pat. cit.: « *...secondo a pieno informati delli privilegi concessi dagli antecessori alla città e cittadini di Torino da noi successivamente autorizzati et confirmati tra li quali si dispone che l'ufficio di vicario in essa città non sia perpetuo ma solamente biennale et ricordandosi che negli capitoli quali ultimamente habbiamo accordati ad essa città... ne fu fatto di ciò istanza... ».*

(67) Cfr. MARTELLI, op. cit., loc. cit.

(68) Ordinati, vol. CXXX, c. 37, 25 luglio, 1580: « *...havendo S. A. concessa la rosa o sia nominatione de detto da eleggerli in e per giudice... per dar ordine alli cittadini d'attendere alle città e occupare l'ufficio a molti, et a questo effetto volendosi levar l'occasione di continuar gli officij... ».*